



Comune di Taranto

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

*(adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
e dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212)*

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n. 71, in data 24/03/2023

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Finalità del regolamento
- Art. 3 – Ambito di applicazione della definizione agevolata
- Art. 4 – Atti esclusi dalla definizione agevolata
- Art. 5 – Riduzione degli importi dovuti in applicazione alla definizione agevolata
- Art. 6 – Modalità di applicazione della definizione agevolata
- Art. 7 – Istanza di adesione alla definizione agevolata
- Art. 8 – Notifica del diniego della definizione agevolata
- Art. 9 – Sospensione del processo
- Art.10 - Efficacia della definizione agevolata
- Art. 11 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione
- Art. 12 – Importi dovuti
- Art. 13 – Entrata in vigore
- Art. 14 – Disposizioni finali

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che ha riservato potestà regolamentare ai Comuni in materia di gestione delle proprie entrate, si intende disciplinare l'istituto della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, in ogni grado di giudizio.
2. Le disposizioni regolamentari qui riportate sono altresì conformi alle previsioni contenute all'articolo 1, commi da 186 a 204 della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023-2025), che riconosce agli enti locali la possibilità di introdurre l'istituto deflativo del contenzioso che afferisce alla definizione agevolata delle liti pendenti, espressamente disciplinato dalla normativa vigente per le controversie relative ad entrate tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Art. 2
Finalità del regolamento

1. Con il presente regolamento si offre la possibilità ai contribuenti a cui è stato notificato un atto di accertamento per violazioni in materia di fiscalità locale, di definire le controversie tributarie pendenti in relazione a tali atti risultanti impugnati.
2. L'adozione del predetto istituto deflativo consente al Comune di definire procedure relative alle liti fiscali, che possono comportare oneri allo stesso ente, sia in termini monetari, sia per quanto attiene alla distrazione del personale verso tali procedimenti.
3. La possibilità di adesione alla definizione agevolata non deve comunque essere intesa come rinuncia al principio di salvaguardia dei diritti di quei cittadini che pagano regolarmente imposte, tasse e adempiono ai propri obblighi con tempestività.

Art. 3
Ambito di applicazione della definizione agevolata delle liti pendenti

1. Le disposizioni dettate dal presente regolamento prevedono la definizione agevolata delle controversie che attengono ai tributi della fiscalità locale (I.C.I., IMU, TASI, T.A.R.S.U., TARES, TARI, Imposta di pubblicità e DPA, TOSAP, Imposta di Soggiorno, Imposta di Scopo, CIM.), per le quali sia pendente una controversia, anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato, al Comune impositore, entro la data del 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della Legge n. 197/2022.
2. Per Comune impositore si intende:
 - a) il Comune di Taranto, perquanto attiene a: I.C.I., IMU, TASI, T.A.R.S.U., TARES, TARI

b) Concessionario (ATISOGET/DOGRE), per quanto afferisce a: Imposta di pubblicità e DPA, TOSAP, Canone Unico Patrimoniale.

3. Possono essere oggetto di definizione agevolata delle liti pendenti le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune o un suo concessionario, che siano pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.

4. La definizione agevolata delle liti pendenti prende avvio a seguito di domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

Art. 4

Atti esclusi dalla definizione agevolata

1. Non possono essere oggetto della presente procedura agevolata i rapporti divenuti definitivi a seguito di sentenza passata in giudicato alla data del 1° gennaio 2023.

2. La definizione agevolata delle liti pendenti non è ammessa se il contribuente che ha richiesto di aderire alla stessa definizione agevolata, mediante presentazione di apposita istanza, rinuncia a quest'ultima definizione prima del perfezionamento della definizione stessa.

3. Sono altresì escluse dalla possibilità di avvalersi della definizione agevolata delle controversie tributarie, le questioni che afferiscono al diniego di rimborsi.

Art. 5

Riduzione degli importi dovuti in applicazione della definizione agevolata

1. Per l'applicazione della definizione agevolata, di cui al presente regolamento, gli importi da corrispondere variano a seconda dello stato della lite:

- a) il 100% del valore della controversia, nell'ipotesi di ricorso notificato al Comune impositore entro il 1° gennaio 2023, ma non ancora depositato presso la Corte di giustizia tributaria;
- b) il 100% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia favorevole al Comune impositore;
- c) Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, per definire la controversia è necessario il pagamento del 90% del valore;
- d) La controversia può essere definita con il pagamento del 40% del valore se la soccombenza dell'Ente è sopravvenuta nella controversia di primo grado;
- e) In caso di soccombenza nel secondo grado di giudizio, il pagamento da corrispondere è pari al 15% del valore della lite;
- f) Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Cassazione dove l'Ente risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia

2. Per quanto riguarda le controversie relative alle sole sanzioni non collegate al tributo, queste

possono essere definite:

- a) con il pagamento del 15% delle stesse in caso di soccombenza del Comune nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 1° gennaio 2023;
- b) con il pagamento del 40% negli altri casi, ovvero quando c'è sentenza sfavorevole al contribuente o ancora non è stata emessa alcuna sentenza.

Art. 6

Modalità di applicazione della definizione agevolata

1. Per l'applicazione della definizione agevolata, di cui al presente regolamento, il contribuente che intende aderire dovrà presentare apposita istanza, con modello messo a disposizione dal Comune.
2. La predetta istanza deve essere presentata entro e non oltre il termine del 30 giugno 2023
3. Per gli importi superiori ad euro 1.000,00 (mille/00), il contribuente può richiedere la rateazione di quanto dovuto, tenendo conto che, in ogni caso, la prima rata deve essere versata entro la data del 30 giugno 2023, nella misura del 20% dell'intero importo dovuto.
4. Per l'ammontare che residua (80%), dopo il pagamento della prima rata di cui al precedente comma, possono essere concesse le seguenti rate:
 - 2° rata, pari al 10% entro il 30.09.2023,
 - 3° rata, pari al 10% entro il 31.12.2023,
 - 4° rata, pari al 10% entro il 31.03.2024,
 - 5° rata, pari al 10% entro il 30.06.2024
 - 6° rata, pari al 10% entro il 30.09.2024
 - 7° rata, pari al 10% entro il 31.12.2024
 - 8° rata, pari al 10% entro il 31.03.2025
 - 9° rata, pari al 10% entro il 30.06.2025

Sull'ammontare delle rate sono calcolati gli interessi al tasso legale, utilizzando il criterio del *prorata temporis*. Il contribuente è obbligato a trasmettere copia della contabile del bonifico relativo al pagamento di ogni singola rata.

Art. 7

Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 3, il debitore presenta l'istanza, su modello reso disponibile dal Comune, entro il 30 giugno 2023 con una delle seguenti modalità:

- i. mediante consegna diretta all'ufficio protocollo della Direzione Entrate Comunali,
 - ii. mediante raccomandata A/R, ed in tal caso fa fede la data di consegna all'ufficio postale,
 - iii. mediante pec, al seguente indirizzo: **tributi.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it**.
2. L'istanza, presentata sul modello suddetto, è esente da bollo e deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata delle liti pendenti, completa delle generalità del contribuente (cognome, nome / ragione-denominazione sociale, luogo e data di nascita / di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), nonché dei dati relativi al ricorso/procedura pendente, oggetto dell'istanza.
3. Il contribuente è tenuto a presentare tante istanze quanti sono gli atti impugnati per i quali intende avvalersi dell'istituto deflativo, di cui al presente regolamento.
4. Per beneficiare della definizione agevolata è possibile richiedere la rateizzazione dell'importo dovuto, in conformità al precedente articolo 6. Nell'istanza il debitore indica, pertanto, il numero di rate con cui intende effettuare il pagamento, di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30.06.2025.
5. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori, per avvalersi della definizione agevolata, è il Funzionario Responsabile dell'entrata oggetto di definizione.

Art. 8

Notifica del diniego della definizione agevolata

1. Il Comune comunica l'accoglimento, totale o parziale, o l'eventuale diniego dell'istanza, entro la data del 31.07.2024.
2. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, il Comune, con provvedimento notificato, comunica le motivazioni per cui viene rigettata la richiesta di adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti entro il termine del 31.07.2024.
3. L'istanza si intende comunque rigettata in assenza di accoglimento espresso da parte del Comune entro il 31.07.2024.
4. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Art. 9

Sospensione del processo

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023, ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
2. In caso di deposito, ai sensi del comma 1, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con

decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio, se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Art. 10

Efficacia della definizione agevolata

1. In caso di ammissione alla definizione agevolata delle controversie tributarie, il contribuente provvede al versamento dell'unica rata o delle rate richieste entro e non oltre le scadenze previste dal presente regolamento.
2. Il versamento degli importi dovuti potrà essere eseguito mediante bollettino per il pagamento mediante la piattaforma dei pagamenti di PagoPA o altra modalità che sarà comunicata a cura dell'Ente

Art. 11

Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti, di cui al presente regolamento, può essere esercitata anche con la richiesta di pagamento rateale.
2. La predetta richiesta deve essere avanzata in occasione della presentazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata.
3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, per la determinazione delle somme da versare non si tiene conto degli importi eventualmente già versati.
4. I versamenti, come indicati dal presente comma, devono essere eseguiti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato.

Art. 12

Importi dovuti

1. Il soggetto che ha presentato istanza per aderire all'agevolazione di cui al presente regolamento versa le seguenti somme:
 - a. l'imposta, come da percentuale ex art. 5 del presente regolamento,
2. L'importo dovrà essere incrementato delle eventuali spese di lite rimosse in base alla sentenza non definitiva con cui è stata decisa la controversia oggetto della presente definizione agevolata.
3. Ai fini dell'adesione alla presente definizione agevolata, non si procede alla restituzione di somme già versate, anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto in base alle disposizioni del presente regolamento.
4. Il contribuente è tenuto a versare direttamente ed in maniera autonoma le somme dovute in applicazione alle disposizioni del presente regolamento.

5. La presentazione della sola istanza consente di perfezionare la procedura della definizione agevolata delle liti tributarie, nell'ipotesi in cui non risultino importi da versare.
6. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva delle somme in contenzioso, senza che il contribuente abbia versato gli importi dovuti, la definizione di cui al presente regolamento consente di ottenere lo sgravio del ruolo/ingiunzione di pagamento/procedura coattiva.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il termine di 60 giorni per la presentazione delle istanze per aderire alla definizione agevolata decorre dalla pubblicazione del presente regolamento nel sito internet istituzionale del Comune.
2. Il Comune adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 14

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è immediatamente efficace.
2. Per quanto non espressamente previsto, restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 1, commi da 186 a 204, della Legge n. 197/2022 e della normativa correlata.